

IMPOSTE E TASSE

di ALBERTO DI VITA

Sconto cassa in fattura

Una clausola, che spesso compare nei contratti di compravendita, consente all'acquirente di pagare la fattura scegliendo alternativamente tra **una dilazione commerciale e uno sconto** per pagamento pronto cassa, proporzionale al debito.

Con questa clausola, il venditore cerca di fidelizzare il cliente con uno schema elastico e gli fornisce un robusto incentivo per il pagamento puntuale.

Ma come gestire fiscalmente questa clausola? Anzitutto è bene precisare che la fattura va emessa **comprendendo nell'imponibile anche lo sconto condizionato**. L'importo della fattura comprende tutto ciò che è dovuto al cedente o prestatore quale controprestazione della cessione o prestazione, al netto degli sconti commerciali incondizionati, ma senza escludere lo sconto cassa che è solo eventuale.

La clausola deve essere chiaramente inserita nel contratto. Questo ha una rilevanza fiscale specifica, giacché l'art. 26 D.P.R. 633/1972 consente l'emissione della **nota di credito con recupero dell'IVA senza limiti di tempo**, purché in adempimento di un obbligo contrattuale.

A tal proposito, alcune imprese fornitrici preferiscono rinunciare a recuperare l'IVA sulla nota di credito, così ragionando per semplicità di gestione, in quanto l'IVA non impatta sul conto economico del fornitore. A nostro avviso, tuttavia, è **opportuno richiedere una nota di credito con recupero dell'IVA per prevenire potenziali contestazioni** (che per la verità non abbiamo mai visto) nella sistematica sovrapprestazione di operazioni imponibili rispetto al corrispettivo effettivamente pagato.

Altro aspetto fiscale che interessa lo sconto pronto cassa riguarda l' **IRAP**. A tal fine occorre individuare se lo sconto cassa rappresenta una partita mercantile o finanziaria. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare 4.06.1998, n. 141/E) gli sconti " *pronto cassa* " intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e, dunque, non possono costituire rettifiche dei ricavi. Rappresentano un **fenomeno di natura finanziaria** (onere per l'anticipato incasso di fatture) e sono quindi irrilevanti ai fini IRAP. D'altra parte questa impostazione è contenuta anche nell'OIC 12, quindi lo sconto cassa interesserà gli **oneri/proventi finanziari**. Infine, lo sconto in questione deve essere valutato ai fini della **deducibilità degli interessi passivi**. Lo sconto cassa è stato appena definito onere finanziario per il **cedente**; tuttavia, ai sensi dell'art. 96, c. 3, gli interessi passivi (inclusi quelli impliciti) derivanti da rapporti di natura commerciale **non assumono rilevanza ai fini della norma e non subiranno limitazione di sorta**. Per l' **acquirente**, invece, gli interessi attivi che derivano dai crediti di natura commerciale sono **sempre rilevanti** per la determinazione degli interessi passivi deducibili (cfr. paragrafo 2.2.1 circolare 21.04.2009, n. 19/E) e miglioreranno il plafond di deducibilità.